



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo.

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0128143 20/02/2013
Mittente: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Rassegnatario: Contenzioso Civile e Penale
Classifica: 15. Fascicolo: 22 del 2010



323

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
SETTORE 03 - GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	20 FEB. 2013
PRESEDA DI CARICO	20 FEB. 2013
SETTORE	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

re - / w v 2 m

Area 15
10 Settore Prov.le del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, n. 3
84121 - SALERNO

Area 04
01 Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 3064/07. Avv.ra. Invio sentenza n. 149/11 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Gambardella Luigi. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 63345 del 28.01.13, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 149/11, completa, e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia e non è stato possibile reperire alcuna documentazione riconducibile al ricorso.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Salerno, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 63345 del 28.01.13.

Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0063345 28/01/2013

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Geotecnica, Geoterma, difesa del suolo

Classifica: d. l. 1.

15 03

AGC LAVORI PUBBLICI, OPERE -
PUBBLI-
CHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE
SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI, 28
80133 - NAPOLI

N. Pratica: cc 3268/06- 4414/04- 3685/08- 3687/08- 3684/08- 3064/07

Oggetto:

Trasmissione sentenze nn 115/09-145/08-8/12-15/12-
14/12-149/11 rese dal Trap nei confronti di Buglione Pa-
squalina-Talamo Angelo + 1- Di Luccio Celeste + 1-
Marino Rosalba + 1-Marino Rosalba n.q. di erede di Or-
lando Nicola-Gambardella Luigi.

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

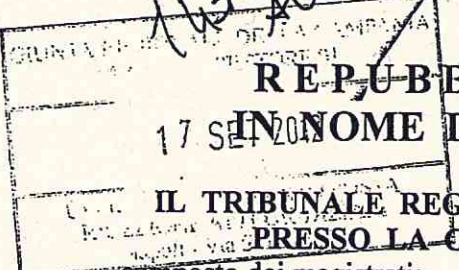
IL Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
- 1 FEB. 2013
A: <i>B. Mascherano</i>
FIRMA <i>[firma]</i>

cc
3064/07
T.A. 149
AVV. DI CASCI
COPIA
REGISTRATO
R.G. n. 115/07
Cron. n. 531
Rep. n. 534
Est. dr. F. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:
dott. Maurizio Gallo
dott. Fulvio Dacomo
dr. ing. Luigi Vinci
Presidente
Giudice delegato
Giudice tecnico
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 115/2007 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 3.10.2011 e vertente

tra

Gambardella Luigi (cf. GMB LGU 73H08 F912F), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ruggiero, giusta procura in margine al ricorso, e elettivamente domiciliato in Napoli via S. Brigida n. 64 presso lo studio dell'avv. Carmine Loreto,

- ricorrente -

e

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, contumace

- resistente -

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato in data 25.7.2007, e rinotificato in data 8.11.2007, Gambardella Luigi, premesso:

- essere imprenditore agricolo e titolare della ditta "Vivai e piante Gambardella Luigi", svolgente attività su terreni condotti in affitto e siti in Comune di Mercato San Severino identificati in catasto alla partita 1653 foglio 13 particelle 36 e 37;
- che nella serata del 29.10.2003 a seguito di forti piogge il torrente Solofrana aveva tracimato e l'acqua aveva allagato le campagne circostanti tra cui i terreni da lui coltivati, danneggiando gli stessi e le coltivazioni;
- che il danno era stato accertato e descritto anche dai tecnici incaricati dal Comune di Mercato San Severino, ed era conseguenza della carenza strutturale della rete scolante del torrente Solofrana e della mancata esecuzione di interventi strutturali necessari, oltre che della carenza di manutenzione ordinaria;

conveniva pertanto in giudizio la Regione Campania, per sentirla



Ministero dell'Interno MARCA DA BOLLO
della Finanza
L. 1000
QUARANTANOVE/50
DIREZIONE REGIONALE DI ROMA
D. 07/2012 13.12.15
D. 07/2012 13.12.15
IDENTIFICATIVO 01206175612

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, e disposta CTU, la causa, rinviata al collegio, alla udienza del 3.10.2011 passava in decisione.

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nel merito, ed in punto di-fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, la sera del 29.10.2003 in seguito a precipitazioni atmosferiche, si verificò esondazione del torrente Solofrana, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare dei terreni coltivati dal ricorrente, che rimasero invasi dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *“la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua”*; concludendosi che *“all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio....”*. Anche nel presente giudizio è stata accertata la carenza di manutenzione dell'alveo e la sua insufficiente capienza.

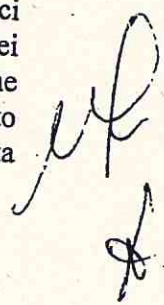
All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con

funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

Oltre alla responsabilità del Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica, è però da ritenersi anche la responsabilità della Regione Campania. Affermato, in primis, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta



individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carenza manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio tra i due enti, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"*. Alla responsabilità del Consorzio

cf

per omessa manutenzione si accompagna pertanto la responsabilità della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, come già accennato, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, perché, se è vero che vi furono piogge intense, non risulta essere stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine alla quantificazione del danno, il CTU lo ha determinato in complessivi € 54.438,95 alla data di redazione della perizia di stima, ovvero € 47.063,50 alla data dell'evento dannoso (29.10.2003). Su detto importo, cui peraltro parte ricorrente ha mostrato di aderire in sede di precisazione conclusioni, pur richiedendo in aggiunta gli interessi legali e il danno esistenziale, il Tribunale concorda, condividendo il metodo e le motivazioni fornite dal CTU. Su detto importo va poi calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2003) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno. Nulla può essere liquidato a titolo di danno esistenziale, per carenza di prova.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte da Gambardella Luigi nei confronti della Regione Campania; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Gambardella Luigi dell'importo di € 47.063,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione.

2) Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 604,20 per spese, € 2.230,00 per diritti ed € 2.900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; con attribuzione al procuratore antistatario.

3) Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di CTU, sostenute in misura paria d € 2.506,10. Napoli 3.10.2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11.5 NOV. 2011

DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO PALOZZA)

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Aut. Giudiziari e Amministrative	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	1.988,00
456 T	29,24
964 T	5,16
TOTALE	2.022,40
Registrato il	18.5.12
N. 6592	Vol.
Atti Giud. Art.	
a debito €	
Richiesta Cancelleria	

forma esecutiva si rinviata a 19/10/91
procuratore di ROSSI RD
CARIBALLO LUGI
Napoli, 14 30 Lug. 2012

La presente copia composta di n. 5 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 30 MAG 2012
Napoli, 30 MAG 2012
Il Funzionario Giudice
C. Scatena

Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio

Ad istanza dell' Avv. Raffaele Ruggiero, nella
qualità come in atti, copie dell' autenticata sentenza
n. 149/2011 del T.R.A.P. presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e dato copia
- per sua legale scienza e conoscenza - alla REGIONE CAMPANIA, in persona
del legale rapp. t. p. T. On. G. Sigismondo Pariente delle Giunte Regionali, sedente in
via Santa Lucia, n. 21 - NAPOLI.

... LU DI NAPOL
 ... ad essen
 ... man
 ... di copia
 ... degli
 dall'andreggi
Cascone Maria Fortuna

17 SET 2012

LORIEDINZAPPEL
DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C
Alberto De Luca